

1) Cosa si intende per “terre e rocce da scavo” da utilizzare per il risanamento di una cava? È sempre possibile attestarne il loro impiego?

Terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto

Terre e rocce da scavo gestite come MPS

Il loro impiego è possibile previo il rispetto delle caratteristiche di qualità e conformità ambientali previste di norma (analisi chimiche, certificazione della prestazione)

Terre e rocce da scavo gestite come rifiuto (attivazione della procedura di autorizzazione al recupero R10 secondo le procedure del DM 5/02/1998 o del DM 152/2022 “End of Waste”).

2) Quale tipologia di materiale può essere conferito in cava per il ripristino ambientale e come è possibile attestarne il corretto utilizzo?

A) Materia Prima Secondaria da attività di recupero autorizzata

Materiale	Rif.to normativo	Modalità di utilizzo
Terre e rocce da scavo (recupero di rifiuto 170504)	D.M. 5/02/1998 punto 7.31-bis.3 lett.b utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al citato DM) [R10]. Regime transitorio fino al 04/05/2024 (in attesa di adeguamento al DM 152/2022)	Conferimento in cava tramite DDT + analisi conformità alle CSC col.A tab.1 Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06 s.m.i.
Fanghi di perforazione (recupero di rifiuto 010507)	D.M. 5/02/1998 punto 7.15.3 lett.d utilizzo per recuperi ambientali previa eventuale disidratazione e desalinizzazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in Allegato 3 al citato decreto DM ad esclusione del parametro COD) [R10].	Conferimento in cava tramite DDT + analisi conformità alle CSC col.A tab.1 Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs.152/2006 s.m.i.
Materiale inerte in varie pezzature (recupero di rifiuto 010408-010410-010413)	D.M. 5/02/1998 punto 7.2.3 lett.e u utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in Allegato 3 al citato DM) [R10].	Conferimento in cava tramite DDT + analisi conformità alle CSC col.A tab.1 Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 s.m.i.

B) Sottoprodotto “End of waste” da attività di recupero autorizzata

Materiale	Rif.to normativo	Modalità di utilizzo
Rifiuti inerti da C&D / rifiuti di origine minerale	DM 152/2022 (in fase di revisione) lett. d) Allegato 1: realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate conformità alla norma UNI EN 13242 idoneità tecnica Norma UNI EN 11532-1 Prospetto 4a	Conferimento in cava tramite DDT + certificazione norme tecniche + analisi per rispetto requisiti di qualità degli aggregati riciclati (Allegato 1 DM 152/2022)

C) Sottoprodotto DPR 120/2017

Materiale	Rif.to normativo	Modalità di utilizzo
Terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto	Art.4 DPR 120/2017	Conferimento in cava tramite DDT + analisi conformità alle CSC col.A tab.1 Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. (set analitico minimo fissato dal DPR 120/2017 – tab.4.1 Allegato 4)

D) Conferimento direttamente in cava del materiale rifiuto (CER 170504) – la cava deve essere autorizzata allo svolgimento di attività di recupero (op. R10 secondo il DM 5/02/1998 per cave esistenti con obbligo di adeguamento al DM 122/2022 entro il 04/05/2024 – op. R10 secondo il DM 122/2022 per cave nuove).

I riferimenti normativi potranno essere revisionati in seguito all'emanazione di nuovi aggiornamenti di legge.

3) È obbligatorio e cosa deve contenere il “Piano di gestione dei rifiuti da estrazione”?

Riferimento normativo: D.Lgs 117/2008, Art. 5

Ambito di applicazione: si applica obbligatoriamente alla gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave svolta presso:

- area del cantiere estrattivo
- strutture di deposito dei rifiuti estrattivi quando identificate ai sensi dell'art.3 lett. r) del D.Lgs. 117/08 allo scopo di prevenire la produzione di rifiuti, incentivare il recupero e assicurare lo smaltimento sicuro.

I contenuti minimi del PGRE sono riportati all'art.5, comma 3, del D.Lgs. 117/2008 e comprendono:

- a) caratterizzazione dei rifiuti estrattivi
- b) descrizione delle operazioni che producono i rifiuti
- c) caratteristiche strutturali del deposito dei rifiuti
- d) la descrizione delle modalità in cui possono presentarsi gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana
- e) procedure di controllo e monitoraggio
- f) piano di chiusura e gestione post-chiusura
- g) misure per prevenire il deterioramento dello stato di acqua, aria, suolo
- h) descrizione area (caratteristiche idrogeologiche)

4) Secondo la vigente normativa regionale sulle cave, cosa si intende per “personalità e serietà dell'impresa” che sottopone istanza di apertura di una cava?

Devono essere verificati i seguenti requisiti:

- iscrizione dell'impresa alla CCIAA di competenza con l'evidenza del codice ATECO corrispondente all'attività di cava
- iscrizione dell'impresa alla “White List” presso la Prefettura territorialmente competente

In sede di richiesta di avvio dell'attività di cava, il richiedente dovrà inoltre presentare una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo il modello scaricabile sulla [IDONEITÀ TECNICO-ECONOMICA](#)

5) Quale documentazione occorre per ottenere lo svincolo di una cava?

All'istanza di svincolo deve essere allegata un Perizia asseverata contenente il rilievo plano-altimetrico dello stato di fatto nonché la descrizione dell'attività di risanamento svolta ai fini della restituzione del terreno alla destinazione originaria, la descrizione della quantità e qualità del materiale impiegato per il riempimento, l'analisi di caratterizzazione del terreno (conformità prestazionale e ambientale secondo le procedure autorizzate), la documentazione fotografica attestante l'avvenuto ripristino secondo il progetto approvato. La perizia deve essere controfirmata dal Direttore dei lavori e dal Legale rappresentante della Ditta esercente.

6) Come viene calcolata la polizza fideiussoria per l'apertura di una cava?

L'importo della polizza va calcolato in base al volume di estrazione previsto in autorizzazione e, comunque, a discrezione dell'Ufficio regionale di competenza.

In generale, l'importo della polizza calcolato sui metri cubi di materiale da estrarre, viene calcolato nel modo seguente:

- 25% della voce “E.01.40.30.a” del prezzario regionale riferito alla pubblicazione vigente
- 35% della voce “E.01.40.30.a” del prezzario regionale riferito alla pubblicazione vigente, nel caso di possesso di Certificazione Ambientali 9001, 140001 e EMAS.

Per ogni istanza di proroga / ampliamento / rinnovo, la polizza dovrà essere adeguata a discrezione dell'ufficio regionale di competenza.

Qualora il cavatore abbia svincolato una porzione (lotti) dell'area di cava autorizzata, la polizza fideiussoria potrà essere adeguata in riduzione con riferimento alla parte di cava ancora da ripristinare.

È importante sapere che:

- Lo schema di polizza deve contenere la seguente dicitura *“la presente garanzia sarà valida ed operante fino a comunicazione di svincolo da parte della Giunta Regionale d’Abruzzo”*.
- Il premio della polizza fideiussoria deve essere versato alla prima richiesta di pagamento da parte della Regione Abruzzo, così come indicato nella Determina di autorizzazione alla coltivazione e ripristino ambientale.

7) Qualora il titolare dell'autorizzazione alla coltivazione non abbia provveduto al ripristino ambientale della cava e la polizza fideiussoria non sia più escutibile, il proprietario dei terreni può presentare istanza di ripristino ambientale al fine di restituire, a propria cura e spese, il terreno alla destinazione originaria?

Il titolare del provvedimento di concessione o dell'autorizzazione è tenuto all'obbligo del ripristino ambientale come previsto nell'art.29 della LR 54/1983 anche laddove la concessione o autorizzazione risulti scaduta. Il soggetto proprietario che ha concesso la disponibilità della zona interessata alla coltivazione della cava è tenuto ad assicurarne la disponibilità ai soli fini dell'esecuzione dei lavori di risanamento ambientale.

8) L'istanza di apertura di una cava deve contenere il medesimo progetto presentato in sede di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.?

Sì, il progetto trasmesso a supporto dell'istanza di apertura di una cava deve essere corrispondente al progetto presentato in sede di V.A. nonché sviluppato a livello di progettazione definitiva.

Deve altresì contenere la descrizione delle modalità e tempistiche di adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nel Giudizio favorevole rilasciato dal CCR-VIA.

9) Come è possibile sapere, in modo inequivocabile, se l'area da destinare all'attività estrattiva è sottoposta a vincolo paesaggistico?

È possibile consultare in questo ordine:

1. il sito ministeriale sitap.beniculturali.it
2. il Geoportale regionale (Cartanet) al link <http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/viewer>

In ultima analisi e laddove sussistano dubbi residui, può essere presentata richiesta al Comune territorialmente competente che potrà esprimersi in merito con riferimento al PRG vigente/adottato.

10) Cosa si intende per cava: cessata, abbandonata, in degrado ambientale, dismessa?

cave cessate:

- cave non più oggetto di coltivazione / cave esaurite nelle quali non vi è più materiale estraibile
- cave recuperate per le quali è stato certificato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale

cave abbandonate / dismesse: cave dove l'attività estrattiva è cessata definitivamente e che potrebbero essere oggetto di ripristino ambientale, previa approvazione di idoneo progetto di ripristino/riempimento

cave in degrado ambientale: porzioni del territorio interessate da una pregressa attività estrattiva (cave abbandonate) in cui non è stato effettuato il riassetto ambientale dei luoghi e per le quali non c'è una garanzia fideiussoria a copertura di tali interventi.